

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 gennaio 2021, n. 2 LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 "Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno" (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm. ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))", ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*".

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 8 del 21 marzo 2017, recante "*Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno" (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))"* (R.R. n. 8/2017), che ha modificato e, di fatto, sostituito il regolamento regionale 6/2017, ha disciplinato la Rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare inserendo nell'ordinamento regionale diverse tipologie di strutture pubbliche e private.

In particolare, all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 è stata prevista la "*Residenza Terapeutico-riabilitativa extraospedaliera*", struttura "*con 20 posti letto, suddivisi per Moduli, per utenti di entrambi i sessi e di età, di norma, superiore ad anni 14 (...)*", per la quale il comma 4 del medesimo art. 6 ha previsto la possibilità che "*(...) il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa semiresidenziale*".

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. dispone all’art. 8, commi 1, 2 e 3 che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, “(...) considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della Macro Area ASL FG/BT, definito dall’art. 9, comma 1, lett. b) del R.R. n. 8/2017 è di una residenza terapeutico-riabilitativa per la medesima Macro Area; considerato il parere concertato dei Direttori Generali della Macro Area ASL FG/BT sulla maggiore o minore rispondenza delle diverse istanze al fabbisogno assistenziale della medesima Macro, tenuto conto sia della localizzazione delle strutture nel territorio della Macro Area che dei requisiti di ubicazione indicati dal R.R. n. 8/2017 il cui art. 6, comma 7.1, con il quale è stata individuata la struttura sita in Trani, per la cui realizzazione ha proposto istanza al Comune la LU.DA. S.r.l., quale più idonea ad ospitare la sede della residenza extra-ospedaliera per DCA a gestione privata nella Macro Area FG-BT; (...)”, ha determinato “di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “LU.DA. S.r.l.” di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera a gestione privata di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017, da ubicare alla Via Alberolongo nn. 1-39; (...)”.

Con istanza consegnata *brevi manu* in data 4/12/2017, acquisita con prot. n. AOO_183/8088 del 12/12/2017, il rappresentante legale della “LU.DA. S.r.l.” ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, allegandovi, tra l’altro, copia dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura rilasciata dal Comune di Trani con provvedimento prot. n. 36996 del 16/11/2017.

Con nota prot. AOO_183/1069 del 26/01/2018 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, “ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura ubicata in Trani (BT) alla Via Alberolongo n. 1-30 per la tipologia di struttura “Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera” per i Disturbi del Comportamento Alimentare, con n. 20 posti letto.”, e precisato “che la relazione dovrà confermare esplicitamente, per la struttura in oggetto, l’esistenza di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l’autorizzazione all’esercizio dal R.R. n. 8/2017, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con nota prot. AOO_183/14852 del 7/11/2018, la scrivente Sezione, “considerato che:

- Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, incaricato dalla scrivente Sezione per la verifica circa la sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l’autorizzazione all’esercizio dal R.R. n. 8/2017, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a causa del mancato possesso di requisiti la cui carenza è risultata non superabile con prescrizione, ha espresso **PARERE NEGATIVO**;
- che le osservazioni proposte dalla LU.DA. s.r.l. non superano le criticità riscontrate dal Dipartimento incaricato, sopra riportate”,

ha comunicato alla LU.DA. s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Trani (e, per conoscenza, ai Direttori Generali dell’ASLBT e dell’ASLFG), “ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto della istanza

del 4/12/2017 con la quale il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30".

Con nota prot. AOO_183/1205 del 25/1/2019 la scrivente Sezione ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità rilasciato, con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "LU.DA. S.r.l." di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30, con assegnazione al rappresentante legale della LU.DA. s.r.l. di un termine per la proposizione di eventuali integrazioni alla memoria partecipativa prot. n. 0046/2018 trasmessa alla scrivente con Pec del 23/11/2018 ovvero per la proposizione di nuove osservazioni di merito.

Con nota prot. n. 3/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 6/2/2019, il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. ha trasmesso una memoria partecipativa integrativa nella quale ha, tra l'altro, rappresentato, con riferimento alle carenze riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione, che *"(...) come tali dette carenze ben possono essere superate attraverso interventi correttivi e/o modificativi sulla struttura esistente, volti a favorire la creazione di ambienti unici, così come richiesto dalla normativa regionale (sala per terapie corporee/palestra e sala per terapie di gruppo)".*

Con nota prot. AOO_183/2391 del 21/2/2019 la scrivente Sezione ha comunicato al legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio presentata per una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare ed ha invitato il Dipartimento di Prevenzione ad effettuare un ulteriore sopralluogo presso la struttura, al fine di verificare:

"

- *che gli interventi correttivi e/o modificativi della struttura esistente (abbattimento dei muri interni), prospettati dalla LU.DA. S.r.l. e sopra riportati, siano idonei a realizzare ambienti unici di almeno 35 mq con riferimento alla sala per terapie di gruppo (...) e di minimo 50 mq per la sala per terapie corporee/palestra (...);*
- *che la chiusura del portico, prospettata dalla LU.DA. S.r.l., "in aderenza al fabbricato che, ove adibito a "giardino d'inverno" consentirebbe l'acquisizione di ulteriori 26 mq con conseguente superamento della superficie totale minima (utile) di 500 mq", sia idonea a realizzare la metratura totale minima della struttura di 500 mq prevista dal R.R. n. 8/2017."*

rappresentando altresì che, *"ove le nuove ed ulteriori verifiche del Dipartimento avessero esito positivo, ciò determinerebbe l'archiviazione del procedimento di annullamento del parere di compatibilità (...) e consentirebbe alla LU.DA. S.r.l. di presentare entro due anni dal 16/11/2017 (data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Trani, prot. n. 36996), previa istanza di variazione dell'autorizzazione alla realizzazione con allegati il nuovo progetto e relative planimetrie aggiornate, nonché il titolo abilitativo edilizio relativo alle modifiche strutturali, una nuova istanza di autorizzazione all'esercizio (...)."*

Con nota prot. n. 016996/19, trasmessa a mezzo Pec in data 7/3/2019, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, in persona del Direttore pro tempore, rappresentava quanto segue: *"Relativamente alla proposta di cui al punto '2', la relazione tecnica inviata dal tecnico incaricato della Lu.Da. S.r.l. specifica che "la maggior superficie sarà ottenuta mediante chiusura di un portico adiacente la esistente sala per terapie corporee/palestra, con l'installazione di vetrate panoramiche (...) le cui singole ante paravento in vetro antinfortunistico sono "amovibile manualmente ed immediatamente" (senza l'ausilio di attrezzi) secondo le normative in materia di EDILIZIA LIBERA" per cui non necessiterebbero di relativo titolo abitativo.*

Orbene, è doveroso segnalare che la soluzione proposta, se da una parte aumenterebbe la superficie dei

locali, dall'altro, si rileva che è in evidente contrasto con la normativa Urbanistica.

Difatti la materia urbanistica (...) è disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la soluzione proposta dalla società Lu.Da., non appare in esso contemplato ovvero realizzabile senza alcun preventivo titolo abitativo.

Giurisprudenza consolidata in materia (...) esclude, infatti, tale possibilità in assenza di regolare titolo abitativo.

La chiusura di un portico determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile con conseguente incremento della preesistente volumetria. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili, così come descritte nella relazione tecnica trasmessa dalla Lu.Da. s.r.l. (...)

Premesso quanto sopra, questo Ufficio ritiene, che la chiusura del porticato possa considerarsi soddisfacente solo in presenza di idoneo titolo abitativo. (...)".

Con nota prot. AOO_183/3501 del 15/3/2019 la scrivente Sezione ha comunicato "l'archiviazione del procedimento di avvio di annullamento del parere favorevole di compatibilità di cui alla D. D. n. 215 del 28/09/2017, avviato (...), fermo restando che, pena l'ulteriore avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità (in caso di nuova istanza per l'autorizzazione all'esercizio per la quale si riscontri nuovamente l'assenza dei requisiti strutturali/metrature previsti) ovvero l'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza del medesimo parere (in caso di omessa presentazione di istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dall'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) (...)", il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. avrebbe dovuto:

"

- ottenere idoneo titolo abilitativo edilizio per le modifiche prospettate;
- trasmettere al Comune l'istanza di variazione dell'autorizzazione alla realizzazione, con allegati il progetto aggiornato con le modifiche previste e le relative planimetrie;
- titolo abitativo che soddisfi i parametri strutturali (metrature) previsti dall'art. 6, R.R. n. 8/2017;
- quindi presentare, comunque entro due anni dal 16/11/2017 (data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Trani, prot. n. 36996), una nuova istanza di autorizzazione all'esercizio con allegata la documentazione di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

Con nota prot. n. 22/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 30/7/2019, il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. ha trasmesso la nuova richiesta di autorizzazione all'esercizio unitamente ai documenti allegati, alla quale ha fatto seguito, da parte della scrivente, un nuovo conferimento di incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto (nota prot. AOO_183/11720 del 5/9/2019).

Con nota prot. n. 070236 del 17/10/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 19/10/2019, ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – LU.DA S.R.L. – VERIFICA REQUISITI PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRA-OSPEDALIERA PER D.C.A. – ART. 6 R.R. 08/2017 NEL COMUNE DI TRANI ALLA VIA ALBEROLONGO N. 1/30. CONFERIMENTO INCARICO PROT. AOO. 11720 DEL 05.09.2019", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha rappresentato quanto segue:

"Con nota emarginata in oggetto l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti, ha incaricato questo Servizio ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura della società LU.DA. s.r.l., ubicata (...), finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005, al R.R. n. 8/2017 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio di una "Residenza Terapeutico – Riabilitativa Extraospedaliera di cui all'art. 6 R.R. n. 8/2017" nonché alla verifica di idoneo titolo abitativo che soddisfi i parametri strutturali e alla contemporanea verifica degli esatti numeri civici.

Per la valutazione di quanto sopra, premesso che alla nota di incarico non era stata allegata alcuna documentazione, questo Ufficio con nota prot. 068069/19 del 09.10.2019 ha richiesto alla società LU.DA. s.r.l. l'invio della documentazione utile ai fini delle valutazioni del caso.

A mezzo pec del 14.10.2019 del 15.10.2019, il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. inviava quanto richiesto.

Successivamente dalla disamina della documentazione trasmessa si evidenzia quanto appresso specificato:

1. Punto 10 nota prot. 68069/19 – sono state esibite le visure catastali degli immobili e non l’attestazione relativa alla esatta numerazione civica degli immobili (Le Ginestre – I Lecci) rilasciata dal Comune di Trani (Ufficio Toponomastico).

Pertanto non è stato possibile, così come richiesto dall’incarico, accertare l’esatta numerazione civica degli immobili;

2. Punto 12 nota prot. 68069/19 – relativamente all’elenco del personale, si dà atto che il legale rappresentante ha trasmesso a questo Ufficio due elenchi diversi, da cui risulta che alcuni dipendenti (...) sono assunti dal “Centro Diurno Psichiatrico Arcobaleno” con sede in “Trinitapoli” (...). Ad ogni buon conto dall’ultimo elenco trasmesso il personale è carente di una unità (...);

3. Punto 13 nota prot. 68069/19 – Responsabile Sanitario (...). Peraltro il dr. Luca Miccoli, così come evidenziato anche nell’incarico regionale, ha superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per permanere in servizio;

4. Punto 15 nota prot. 68069/19 – Non è stata esibita documentazione relativa a quanto previsto dalla normativa vigente sugli scarichi (...) ovvero dichiarazione di assimilabilità ai reflui domestici di cui all’art. 28 del Regolamento Idrico Integrato;

5. Con riferimento alle carenze riscontrate nel corso delle verifiche effettuate in data 03.07.2018 (...) si dà atto che:

a) è stato previsto in organico il medico N.P.I.A. (punto 5 della griglia di verifica);

b) il legale rappresentante ha dichiarato di voler ottemperare all’acquisto del mezzo di trasporto all’atto dell’ottenimento dell’autorizzazione e di darne successiva comunicazione (...);

c) è stata prodotta, in copia, una “self declaration” (autodichiarazione) dell’08.05.2019 della ditta IKEA senza firma, indicante l’elenco del materiale acquistato (...). Tale certificazione, a parere dello scrivente Ufficio, non risulta essere conforme al D.M. 26.06.1984 e s.m.i. in quanto non indica espressamente la classe di reazione al fuoco e la conseguente omologazione ministeriale (Punto 13 della griglia);

6. Relativamente alla verifica del titolo abitativo, richiesta dall’incarico, questo Ufficio ha verificato che il legale rappresentante ha depositato al Comune di Trani in data 15.03.2019, una SCIA per la realizzazione di una “SERRA SOLARE” presso l’immobile indicato alla via Alberolongo 39 denominato Le Ginestre.

Il S.U.E.-S.U.A.P. del Comune di Trani, in data 29.07.2019, esaminati tutti gli atti (...) rilascia al sig. Luca Miccoli l’autorizzazione alla realizzazione di suddetta struttura sanitaria.

Verificata la vigente legislazione in materia si evidenzia che la Serra Solare, al punto 51 della Parte prima – principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia – quadro delle definizioni uniformi -, della D.G.R. 21.12.2017 n. 2250, in esecuzione della L.R. 13/2008 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO-, viene così definita “Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (...). Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni: (...).

Specificazione applicativa: il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l’obbligo di non modificarne la destinazione e l’avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.”

Il locale oggetto della modifica, di cui alla SCIA del 15.03.2019, è descritto nella planimetria allegata agli atti come “Sala terapie corporee/palestra” per una superficie totale di 69,475 mq. Tale superficie risulta aumentata grazie alla aggiunta dei mq. della Serra Solare con destinazione diversa da quella descritta. Questo aumento di superficie consentirebbe alla Struttura di soddisfare i 500 mq. minimi necessari ma

poiché dal tenore della norma regionale la serra solare ha una destinazione diversa e vincolata da quella per la quale si intende utilizzare, è parere di questo Ufficio che tale soluzione non può essere considerata esaustiva.

7. L'incarico evidenzia, altresì, che non trova applicazione il fattore di riduzione previsto dall'art. 6 del R.R. 08/2017. Nel corso della verifica eseguita in loco in data 16.10.2019, si è riscontrato che la struttura dispone di 8 camere da letto (6 doppie e 2 singole) per complessivi 14 posti letto e non 20 come previsto dal regolamento.

Tutto ciò premesso e a conclusione della verifica di cui all'incarico delegato dalla Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamento, salvo diversa valutazione da parte dell'Organo Regionale si esprime GIUDIZIO NEGATIVO per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.

Con nota prot. AOO_183/15248 del 26/11/2019 la scrivente Sezione:

“considerato che Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, da ultimo incaricato dalla scrivente Sezione con nota prot. AOO_183/11720 del 5/9/2019 per la verifica dei requisiti generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., al R.R. n. 8/2017 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio, con nota prot. n. 070236 del 17/10/2019, per i motivi ivi rappresentati, sopra riportati, ha espresso GIUDIZIO NEGATIVO”;

ha comunicato “ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto della istanza prot. n. 0022/2019 trasmessa a mezzo Pec il 30/7/2019, con la quale il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30.”, e “Inoltre, atteso:

- che le osservazioni proposte dalla LU.DA. s.r.l., nella nota prot. n. 29/2019 trasmessa a mezzo Pec in data 29/10/2019, non superano tutte le criticità riscontrate dal Dipartimento incaricato. In particolare, con riferimento alla questione della superficie complessiva, che risulta, tra tutte, la criticità non superabile, assorbente di tutte le altre, si rappresenta che la realizzazione della “serra solare” non ha determinato un aumento della superficie complessiva in quanto, come risulta dallo stesso schema di regolamento edilizio tipo di cui alla D.G.R. n. 2250/2017 più volte richiamato dalla LU.DA. s.r.l., “la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente”, non è dunque funzionale all'attività sanitaria/socio-sanitaria;*
- che la definizione di “superficie totale” di cui alla nuova planimetria trasmessa con Pec del 15/11/2019 è riferibile ai “fini urbanistici” e non invece ai “fini sanitari”, ove ciò che rileva è la superficie interna funzionale all'attività sanitarie/socio-sanitaria e dunque utile per gli utenti;*
- che, dunque, non risulta esservi una superficie totale di 500 mq come previsto dal R.R. n. 8/2017;”*

ha comunicato, “ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità rilasciato, con Determina Dirigenziale n. 215 del 28/09/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Trani (BT) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della “LU.DA. S.r.l.” di Trinitapoli (BT) per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera (art. 6 del R.R. n. 8/2017) da ubicare in Trani alla Via Alberolongo nn. 1-30;” con assegnazione al Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. “di un termine di gg. 10 (dieci) per la proposizione di eventuali integrazioni alla memoria partecipativa prot. n. 29/2019 trasmessa alla scrivente Sezione con Pec del 29/10/2019, ovvero per la proposizione di nuove osservazioni di merito”.

Con Pec del 4 dicembre 2019 il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l., per il tramite dell'Avv. Pappalepore, ha trasmesso memoria partecipativa rappresentando, tra l'altro, che: “(...) la società LU.DA. osserva, con riguardo al preannuncio di rigetto della richiesta di autorizzazione all'esercizio per una residenza terapeutico-riabilitativa extra-ospedaliera, che la questione rimasta in piedi riguarderebbe - a quanto sembra - esclusivamente la “superficie complessiva” della struttura che si asserisce non superare i 500 mq come previsto dal R.R. n. 8/2017 con riguardo (...) alle strutture con 20 posti letto in regime di assistenza residenziale, mentre la

società LU.DA. ha specificato di voler svolgere l'attività di che trattasi con l'abbattimento del 30% dei posti letto da destinare all'assistenza terapeutica riabilitativa semiresidenziale. (...). Applicando i principi della c.d. "ragione più liquida", di matrice giurisprudenziale, appare dirimente approfondire se effettivamente il R.R. n. 8/2017 abbia richiesto che la struttura debba avere una superficie totale di 500 mq da destinare a soddisfare esigenze, tipizzate, dell'utenza. (...). Venendosi in rilievo aspetti dimensionali della struttura, la stessa deve essere definita applicando le categorie giuridiche e, quindi, i 500 mq richiesti dal regolamento regionale devono fisiologicamente essere quelli rilevanti sotto l'aspetto urbanistico. (...)."

Con successiva Pec del 12 febbraio 2020 il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l., sempre per il tramite dell'Avv. Pappalepore, ha trasmesso ulteriori osservazioni rappresentando, in particolare, quanto segue: "(...) Peraltro, a conferma della correttezza della tesi occorre rimarcare che anche in altri regolamenti della Regione Puglia, in ordine ai requisiti per le strutture sanitarie e sociosanitarie, è previsto un fattore di riduzione delle misure strutturali richieste dalla normativa di riferimento. In particolare, riguardo alle procedure per l'autorizzazione all'esercizio di strutture sociosanitarie, con Deliberazione di G. R. n. 793 del 2.5.2019 (...) si è stabilito che per le predette strutture dotate di permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione come ex RSSA o come ex Comunità socioriabilitativa è ammessa la possibilità di accettare misure strutturali in difetto "entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019 ed al R.R. n. 5/2019". (...). E' evidente, pertanto, che nel caso di specie, (...) non può porsi alcun problema in ordine al rispetto della "superficie complessiva" prevista dal R.R. n. 8/2017 considerando che la società LU.DA, come detto, intende svolgere l'attività terapeutica riabilitativa in regime semiresidenziale con conseguente applicazione del fattore di riduzione di cui all'art. 6 (...). Diversamente opinando, del resto, si verrebbe a determinare una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di strutture sociosanitarie per le quali, come rappresentato, la normativa regolamentare regionale ammette espressamente la possibilità di ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio prevedendo fattori di correzione in riduzione delle misure standard di riferimento (...)."

In data 03/03/2020 è stata depositata presso il Consiglio regionale la proposta di legge n. 1448A-X ad oggetto "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" con la quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche in materia di requisiti strutturali delle strutture sanitarie. In particolare, è stato proposto al Capo II "Misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie", quanto segue:

"Art. 2 - Disposizioni in materia di requisiti strutturali

Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e sociosanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e/o ambienti, contenute nel margine del 10% in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. (...)."

A seguito della presentazione in Consiglio regionale della proposta di legge n. 1448A-X, sopra richiamata, è stata approvata la Legge Regionale del 7 luglio 2020, n. 18, ad oggetto "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" (pubblicata nel B.U.R.P. n. 99 suppl. del 9/7/2020), nel cui Capo II, all'art. 3, comma 1, è stabilito che, "Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e sociosanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione."

Con nota prot. AOO_183/12951 del 12/8/2020, la scrivente Sezione, in considerazione di tutto quanto precede e della approvazione della suddetta Legge Regionale del 7 luglio 2020, n. 18, atteso che:

“

- *tra le criticità rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di cui alla nota prot. n. 070236 del 17/10/2019, in particolare quella relativa alla superficie totale che risultava inferiore a quella minima di 500 mq (+ spazi esterni) prevista dal R.R. n. 8/2017, risultava non superabile e, pertanto, aveva determinato l'avvio del procedimento di annullamento del parere favorevole di compatibilità;*
- *il R.R. n. 8/2017 prevede che la struttura di tipologia “Residenza Terapeutico-Riabilitativa extraospedaliera” di cui all’art. 6 debba avere una “superficie totale minima” di “500 mq + spazi esterni”, e che dunque tale requisito strutturale deve essere considerato soddisfatto allorché la superficie di “immobili esistenti alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione” sia non inferiore, con la riduzione del 10% prevista al Capo II, art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18 del 7 luglio 2020, a “450 mq + spazi esterni”;*
- *nella nota prot. n. 042405 del 6/7/2018 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ad oggetto “Parere per il rilascio autorizzazione esercizio (...)”, è indicato, al punto 3 della Tabella riferita al punto 14 della Griglia, che “La struttura non raggiunge i 500 metri minimi disponibili. Infatti i mq. utili assommano a 431,72. Volendo aggiungere i 43,08 mq. del piano interrato adibito a spogliatoi e servizi per il personale si raggiungerebbero i 475 mq. circa”;*
- *l’art. 7 del R.R. n. 8/2017 prevede che la dotazione minima di ambienti della struttura è costituita, tra l’altro, da servizi igienici per il personale e locale spogliatoio, rispetto ai quali non risultano previste limitazioni in ordine alla loro ubicazione, per cui risulta una superficie complessiva di circa 475 mq., superiore ai 450 mq. minimi risultanti dall’applicazione del fattore di riduzione del 10% di cui alla L.R. n. 18/2020;”,*

ha comunicato l’archiviazione del procedimento di avvio di annullamento del parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 215 del 28/09/2017, avviato con nota regionale prot. AOO_183/15248 del 26/11/2019, ed ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT a relazionare, “eventualmente anche a seguito di ulteriore nuovo sopralluogo presso la “Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera” per i Disturbi del Comportamento Alimentare ubicata in Trani (BT) alla Via Alberolongo n. 1-30, tenuto conto della modifica normativa di cui al Capo II, art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/2020 e della documentazione già trasmessa dalla LU.DA. s.r.l. con nota prot. n. 29/2019, se tutte le criticità indicate dal medesimo Dipartimento nella nota prot. n. 070236 del 17/10/2019 risultino risolte e circa il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 8/2017 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., chiarendo altresì l’esatta numerazione civica dell’immobile.”.

Con successiva nota prot. AOO_183/13340 del 31.08.2020, indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, la scrivente Sezione ha precisato che “l’incarico conferito a codesto Dipartimento di Prevenzione con la nota prot. AOO_183/12951 del 12/8/2020 in oggetto, si intende conferito con riferimento a n. 20 posti di cui n. 14 in regime residenziale e n. 6 in regime semiresidenziale.”.

A seguito della trasmissione, da parte della LU.DA. S.r.l., della documentazione nelle more richiesta, con Pec del 26/10/2020 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 65032 di pari data, a firma del Direttore del medesimo Dipartimento, nella quale si legge:

“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito, la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a relazionare se tutte le criticità indicate da questo Dipartimento con nota prot. n. 070236 del 17.10.2019 e circa il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 8/2017 e dalla L.R. 9/2017 e s.m.i., chiarendo altresì l’esatta numerazione civica dell’immobile.

Si comunica che in data 21.08.2020 a mezzo pec, il dr. Luca Miccoli, in qualità di legale rappresentante della Lu.Da. s.r.l., ha trasmesso la nota prot. n. 16/2020, con cui rimanda alla memoria partecipativa prot. n. 29 del 28.10.2019.

Unitamente alla predetta nota è stata trasmessa l'Attestazione Numero Civico, rilasciata dal Comune di Trani prot. n. 6083 del 04.02.2020, con cui si attesta la corrispondenza dei numeri civici degli immobili. Per la villa denominata "I Lecci" è stato attribuito il numero 28 (ventotto) per l'accesso pedonale ed il numero 30 (trenta) per l'accesso carrabile. Per la villa denominata "Le Ginestre" è stato attribuito il numero 32 (trentadue) per l'accesso pedonale e il numero 34 (trentaquattro) per l'accesso carrabile.

Si dà atto che in data 21.10.2020 personale ispettivo di questo servizio ha effettuato un sopralluogo presso la struttura, oggetto di rilascio di autorizzazione all'esercizio, al fine di verificare la corrispondenza delle planimetrie, aggiornate ed asseverate dal tecnico, e l'attuale stato dei luoghi.

In riferimento alla nota ns. prot. n. 070236 del 17.10.2019 e dalla disamina della documentazione richiesta e trasmessa dalla Lu.Da. s.r.l., si evidenzia quanto appresso specificato:

1. Punto 10 nota prot. 68069/19 – E' stata rilasciata dal Comune di Trani Attestazione Numero Civico prot. n. 6083 del 04.02.2020, con cui si attesta la corrispondenza dei numeri civici. Per l'immobile denominato "I Lecci", il cui numero 28 (...) è per l'accesso pedonale ed il 30 (...) è per l'accesso carrabile. Per l'immobile denominato "Le Ginestre", il numero 32 (...) è per l'accesso pedonale e il 34 (...) per l'accesso carrabile, pertanto risulta superata la criticità;
2. Punto 12 nota prot. 68069/19 – relativamente all'ultimo elenco del personale trasmesso dalla LU.DA., risulterebbe che alcuni dipendenti (...) sarebbero assunti presso il "Centro diurno psichiatrico Arcobaleno" con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata e accreditata con D.D. regionale n. 166 del 02.05.2018); (omissis – Educatrice) sarebbe stata assunta presso la "Comunità Alloggio SAN LUCA" con sede in Trinitapoli
3. (struttura autorizzata con D.D. regionale n. 60 del 26.10.2016); inoltre tutto il personale, medico e di comparto, dovrebbe essere contrattualizzato a 38 ore come previsto dal CCNL UNEBA come dichiarato, pertanto permane la criticità;
4. Punto 13 nota prot. 68069/19 – è stato individuato quale Responsabile Sanitario il Dr. (omissis), risulta iscritto Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di FOGGIA (Ordine della Provincia di FOGGIA) n. (omissis) dall'(omissis), pertanto persiste la criticità inerente l'iscrizione all'albo provinciale di competenza (BAT);
5. Punto 15 nota prot. 68069/19 – è stata trasmessa documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione all'AQP di assimilabilità degli scarichi, pertanto risulta superata la criticità;
6. Lettere a) – b) – c), è stata trasmessa documentazione da cui risulta superata la criticità;
7. A mente del capo II art. 3 comma 1 della Legge Regionale nr. 18 del 7 luglio 2020, dalle planimetrie trasmesse e dall'atto di asseverazione del tecnico risulta superata la criticità;
8. In merito all'applicazione del fattore di riduzione, l'art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale nr. 8 del 21 marzo 2017 sancisce che:
"E' possibile che il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa semiresidenziale".

Allo stato attuale, come già relazionato con ns. nota ed al sopralluogo effettuato in data 21.10.2020, la struttura dispone di 8 camere da letto (6 doppie e 2 singole) per complessivi 14 posti letto da dedicare all'assistenza residenziale, ma non dispone dei 6 posti letto, da dedicare all'assistenza semiresidenziale.

Tale criticità non risulterebbe superata, in quanto il sopracitato comma prevede la possibilità che il 30% dei "posti letto" (ovvero 6 posti letto), siano dedicati all'assistenza semiresidenziale, invero, la suddetta criticità sarebbe superabile se la riduzione del 30% dei posti letto, si intenda riferita al numero di pazienti, in regime di assistenza semiresidenziale e non a quello del "posto letto" inteso in senso letterario. Problematica che necessita di chiarimenti interpretativi da parte di codesto Organo Regionale.

Inoltre, nell'elenco del personale, è stata indicata la dott. (...) quale nutrizionista, che a seguito di verifica è in possesso della Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE e pertanto non soddisfa la figura professionale dello Specialista in Scienza dell'Alimentazione. Lo Specialista in Scienze dell'Alimentazione è un medico specialista in Scienze dell'alimentazione o un biologo con specializzazione in Scienze della alimentazione.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Visto (...)
- Visto (...)
- Valutata (...)
- Fatte salve le diverse valutazioni dell'Organo Regionale;
- Si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, condizionato al superamento delle criticità innanzi riportate, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di UNA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRA-OSPEDALIERA PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, EX ART. 6 DEL R.R. N. 8/2017, IN TRANI ALLA VIA ALBEROLONGO 28/32 (...).".

Con nota prot. n. 30/2020 ad oggetto "Indicazioni per il superamento delle criticità relative alla nota Prot. n. 65032/2020 datata 26/10/2020 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT", trasmessa a mezzo Pec in data 5/11/2020, il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha rappresentato quanto segue:

"Il sottoscritto (...) con la presente indica, per il superamento delle criticità riportate nella nota del Dipartimento della ASL BAT come in oggetto meglio specificata, le seguenti soluzioni:

1. Punto 2 del verbale:

- Si allega alla presente l'allegato "A" con l'indicazione dei nominativi che sostituiscono quelli di (...) e relative dichiarazioni di disponibilità;
- Si allega autodichiarazione della Dott.ssa (omissis) Educatrice Professionale, per il superamento della relativa criticità.

Si dichiara, inoltre, che verrà adottato il CCNL AIOP in sostituzione del contratto UNEBA come riportato nel precedente allegato "A".

2. Punto 3 del verbale:

- Con riferimento alla criticità relativa al Responsabile Sanitario si osserva che la norma richiamata dall'art. 1 comma 536 della Legge 30/12/2018 n. 145, non trova applicazione per la struttura denominata RESIDENZA TRAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA per DCA, in quanto la stessa è certamente struttura privata ma di Riabilitazione e non Casa di cura e pertanto non rientra nella fattispecie di competenza della norma richiamata. Inoltre, si evidenzia che, la Residenza è sita nel territorio della ASL BAT, ma che, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. b) del RR n. 8/2017 essa dovrà soddisfare il fabbisogno della Macro Area FG e ASL BAT, così come definita dalla L.R. n. 23/2008.

3. Punto 7 del verbale:

Si rimanda per tale criticità alla nota prot. n. AOO_183/13340/2020 del 31/08/2020 della Regione Puglia la quale conferma la suddivisione del totale dei 20 (venti=) posti richiesti in n° 14 (quattordici) in regime residenziale e n° 6 (sei) in regime semiresidenziale.

Si allega, infine, dichiarazione di disponibilità della Dott.ssa (omissis) la quale sostituisce la Dott.ssa (...) in qualità di Nutrizionista. (...).", allegando la relativa documentazione.

Con nota prot. AOO_183/17569 del 3/12/2020, la scrivente Sezione ha comunicato al Legale Rappresentante della LU.DA. S.r.l. quanto segue:

"Quanto alla criticità di cui al punto 12 della nota prot. 68069/19 citata dal Dipartimento di Prevenzione, "relativamente all'ultimo elenco del personale trasmesso dalla LU.DA., risulterebbe che alcuni dipendenti (...) sarebbero assunti presso il "Centro diurno psichiatrico Arcobaleno" con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata e accreditata con D.D. regionale n. 166 del 02.05.2018); (omissis – Educatrice) sarebbe stata assunta presso la "Comunità Alloggio SAN LUCA" con sede in Trinitapoli (struttura autorizzata con D.D. regionale n. 60 del 26.10.2016); inoltre tutto il personale, medico e di comparto, dovrebbe essere contrattualizzato a 38 ore come previsto dal CCNL UNEBA come dichiarato, pertanto permane la criticità";

premesse che il R.R. n. 8/2017 prevede per la struttura di tipologia Residenza Terapeutico-riabilitativa extraospedaliera la seguente dotazione organica:

- N. 1 Psichiatra a tempo pieno (con funzione di responsabile);
- N. 1 Psicologo-psicoterapeuta a tempo pieno;
- N. 1 Medico Internista con accessi programmati pari a n. 12 ore settimanali;
- N. 1 Specialista in Scienze dell’Alimentazione con accessi programmati pari a n. 12 ore settimanali;
- N. 1 Medico NPIA con accessi programmati pari a n. 6 ore settimanali;
- N. 9 Educatori professionali/Tecnici della riabilitazione psichiatrica/Infermieri a tempo pieno;
- N. 1 Dietista;
- N. 1 Assistente sociale con accessi programmati pari a n. 24 ore settimanali;
- N. 1 Fisioterapista con accessi programmati pari a 24 ore settimanali;
- N. 2 Operatori socio sanitari a tempo pieno;
esperti in convenzione nelle diverse forme espressive (...) e per le attività di danza (...);

si precisa, con riferimento ai requisiti organizzativi, che

- il fabbisogno di personale deve essere garantito in relazione al debito orario previsto dal R.R. n. 8/2017 per ciascuna professione o qualifica professionale, come sopra riportato;
- essendo l’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata per la singola struttura sulla base del possesso dei requisiti previsti, per il personale devono risultare con certezza l’organico ed il debito orario settimanale, per cui l’impegno orario deve essere contrattualmente definito a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro individuali;
- deve essere in ogni caso rispettata la normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, che indica il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario (art. 6 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003).

Quanto alla criticità sollevata dal Dipartimento di Prevenzione in relazione al Responsabile Sanitario ed alla relativa nota a firma della S.V., si rappresenta che l’art. 1, comma 536 della Legge n. 145 del 30/12/2018 prevede che “(...) Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni (...).

Si evidenzia che la norma fa riferimento alle “strutture sanitarie private di cura” riferendosi a qualsivoglia tipologia di struttura sanitaria ove si presta assistenza e cura e non invece, le strutture di tipologia “casa di cura”.

Peraltro, il responsabile sanitario deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale ove la struttura ha sede operativa, a nulla rilevando, nel caso di specie, che la struttura di tipologia Residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per DCA dovrà “soddisfare il fabbisogno della Macroarea ASL FG e ASL BAT”,

invitandolo, “ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio della residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare (art. 6, R.R. n. 8/2017) ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo n. 1/30” a trasmettere alla scrivente Sezione, “entro 20 giorni dal ricevimento della presente:

- copia dei contratti di lavoro del personale indicato nell’elenco allegato alla nota prot. n. 30 trasmessa a mezzo Pec il 5/11/2020, ove sia specificato il debito orario garantito da ciascuna figura professionale presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare ex R.R. n. 8/2017 in iter di autorizzazione;
- autocertificazione resa dal Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, relativa al debito orario garantito da ciascuna figura professionale presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare ex R.R. n. 8/2017 in iter di autorizzazione, ed il debito orario eventualmente previsto per le stesse figure professionali presso altre strutture di cui è titolare la medesima LU.DA. s.r.l.;
- autocertificazione della dottoressa (omissis) relativa ai titoli accademici posseduti;

- *la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione dell'attuale Responsabile Sanitario all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia BT ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici ed iscritto al medesimo Albo Professionale".*

Con nota prot. n. 32/2020, inviata a mezzo Pec in data 16/12/2020, il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha trasmesso la sopradetta documentazione richiesta e, in particolare:

- *"copia dei contratti, con la specificazione del debito orario, per ciascuna delle figure professionali da impiegare presso la struttura di tipologia residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliero per i disturbi del comportamento alimentare ex R.R. 8/2017;"*;
- autocertificazione a firma del legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. relativa al debito orario garantito da ciascuna figura professionale presso la struttura (...) *"in iter di autorizzazione ed il debito orario eventualmente previsto per le stesse figure professionali presso altre strutture di cui è titolare la medesima Lu.Da. s.r.l."*;
- autocertificazione della dott.ssa (omissis) relativa ai titoli accademici posseduti;
- documentazione relativa alla nomina del nuovo Responsabile Sanitario *"in Provincia BAT"*.

Con riferimento a quest'ultima documentazione, dalla stessa risulta che il dott. Pasquale Marino, laureato in Medicina e Chirurgia, non è in possesso di specializzazione bensì ha prestato servizio in qualità di:

"

- *Dirigente Medico del Distretto Socio Sanitario Corato-Ruvo-Terlizzi dal giorno 01/03/1995 al 23/08/2000;*
- *Direttore del Distretto Socio Sanitario di Canosa dal 24/08/2000 al 31/07/2017;*
- *Direttore del Distretto Socio Sanitario di Barletta dal 01/08/2017 al 30/11/2020"*.

Con riferimento a tale figura professionale, si rappresenta che l'art. 12 (Responsabile Sanitario – Requisiti) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- al comma 3, che: *"Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."*;
- al comma 4, che *"Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."*

L'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, cui fa rinvio il sopra riportato comma 3 dell'art. 12 L.R. 9/2017, prevede, al comma 1, che:

"L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'albo professionale, ove esistente;*
- b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;*
- c) Curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;*
- d) Attestato di formazione manageriale".*

Dunque, ai sensi della lettera b) sopra riportata, in caso di assenza di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, come nel caso di specie, il medico incaricato deve possedere l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.

Premesso che il D.M. 30/01/1998 e s.m.i., ad oggetto "*Tabella relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*", individua i servizi e le scuole equipollenti, tra l'altro, per la *Direzione medica di presidio ospedaliero*;

la Circolare del Ministero della Salute datata 27/4/1998 n. 749, ad oggetto "*Interpretazione articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484*", dispone, con riferimento all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 484/1997, quanto segue: "*E' stato chiesto se l'anzianità di servizio nella disciplina, prevista come alternativa all'anzianità più la specializzazione, indicata nella prima parte del comma, sia da intendersi riferita esclusivamente alla disciplina o se al contrario possa essere riferita anche all'anzianità in una disciplina equipollente. In proposito si ritiene che la lettera della disposizione escluda la possibilità di prendere in considerazione, al fine del raggiungimento dell'anzianità di dieci anni, anche il servizio prestato in discipline equipollenti in quanto il requisito dell'anzianità decennale è alternativo al requisito dell'anzianità di sette anni più la specializzazione. Il criterio più restrittivo è motivato dalla carenza della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.*".

Per quanto sopra, non risulta possibile avvalersi del criterio dell'anzianità di servizio in una disciplina diversa, benché equipollente, dalla disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero.

Per tutto quanto innanzi riportato, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT) alla via Catalafimi n. 4, il cui legale rappresentante è il dott. Luca Miccoli, l'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 "*Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno"* (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))", ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Pasquale Marino, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo, e con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del*

possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT) alla via Catalafimi n. 4, il cui legale rappresentante è il dott. Luca Miccoli, l'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 "*Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno"* (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))", ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Pasquale Marino, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo, e con la precisazione che:
 - il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la*

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Via Catalafimi n. 4;
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)